Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2004/63/CE della Commissione del 23 dicembre 2003	L 13	32	20.1.2004
►M2	Decisione 2004/230/CE della Commissione del 5 marzo 2004	L 70	41	9.3.2004
►M3	Decisione 2004/320/CE della Commissione del 31 marzo 2004	L 102	75	7.4.2004
►M4	Decisione 2005/28/CE della Commissione del 12 gennaio 2005	L 15	30	19.1.2005
►M5	Decisione 2005/179/CE della Commissione del 4 marzo 2005	L 61	37	8.3.2005
►M6	Decisione 2005/604/CE della Commissione del 4 agosto 2005	L 206	12	9.8.2005
►M7	Decisione 2005/764/CE della Commissione del 28 ottobre 2005	L 288	56	29.10.2005
►M8	Decisione 2006/169/CE della Commissione del 21 febbraio 2006	L 57	35	28.2.2006
►M9	Decisione 2006/290/CE della Commissione del 18 aprile 2006	L 106	21	19.4.2006
►M10	Decisione 2007/174/CE della Commissione del 20 marzo 2007	L 80	11	21.3.2007
►M11	Decisione 2007/399/CE della Commissione dell'11 giugno 2007	L 150	11	12.6.2007
►M12	Decisione 2007/559/CE della Commissione del 2 agosto 2007	L 212	20	14.8.2007
►M13	Decisione 2008/97/CE della Commissione del 30 gennaio 2008	L 32	25	6.2.2008
►M14	Decisione 2008/234/CE della Commissione del 18 marzo 2008	L 76	58	19.3.2008
►M15	Decisione 2008/404/CE della Commissione del 21 maggio 2008	L 141	16	31.5.2008
►M16	Decisione 2008/576/CE della Commissione del 4 luglio 2008	L 183	40	11.7.2008
►M17	Decisione 2008/816/CE della Commissione del 20 ottobre 2008	L 283	46	28.10.2008
►M18	Decisione 2009/342/CE della Commissione del 23 aprile 2009	L 104	51	24.4.2009
►M19	Decisione 2009/600/CE della Commissione del 5 agosto 2009	L 204	39	6.8.2009
►M20	Decisione 2009/761/CE della Commissione del 15 ottobre 2009	L 271	34	16.10.2009
►M21	Decisione 2010/188/UE della Commissione del 29 marzo 2010	L 83	59	30.3.2010
►M22	Decisione 2010/391/UE della Commissione dell'8 luglio 2010	L 180	21	15.7.2010
►M23	Decisione 2010/695/UE della Commissione del 17 novembre 2010	L 303	14	19.11.2010
►M24	Decisione di esecuzione 2011/277/UE della Commissione del 10 maggio 2011	L 122	100	11.5.2011
►M25	Decisione di esecuzione 2011/675/UE della Commissione del 12 ottobre 2011	L 268	19	13.10.2011

►**M26**	Decisione di esecuzione 2012/204/UE della Commissione del 19 aprile 2012	L 109	26	21.4.2012
►**M27**	Decisione di esecuzione 2012/303/UE della Commissione dell'11 giugno 2012	L 152	48	13.6.2012
►**M28**	Decisione di esecuzione 2012/449/UE della Commissione del 27 luglio 2012	L 203	66	31.7.2012
►**M29**	Decisione di esecuzione 2013/177/UE della Commissione del 10 aprile 2013	L 103	5	12.4.2013
►**M30**	Decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione del 14 febbraio 2014	L 46	12	18.2.2014
►**M31**	Decisione di esecuzione 2014/177/UE della Commissione del 27 marzo 2014	L 95	45	29.3.2014
►**M32**	Decisione di esecuzione 2014/441/UE della Commissione del 7 luglio 2014	L 200	19	9.7.2014
►**M33**	Decisione di esecuzione 2014/708/UE della Commissione del 9 ottobre 2014	L 295	60	11.10.2014
►**M34**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/567 della Commissione del 7 aprile 2015	L 93	69	9.4.2015
►**M35**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/1784 della Commissione del 2 ottobre 2015	L 259	38	6.10.2015
►**M36**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/168 della Commissione del 5 febbraio 2016	L 32	153	9.2.2016
►**M37**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione del 23 marzo 2016	L 78	78	24.3.2016
►**M38**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/252 della Commissione del 9 febbraio 2017	L 37	19	14.2.2017
►**M39**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017	L 135	27	24.5.2017
►**M40**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/1910 della Commissione del 17 ottobre 2017	L 269	46	19.10.2017
►**M41**	Decisione di esecuzione (UE) 2018/718 della Commissione del 14 maggio 2018	L 120	12	16.5.2018
►**M42**	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1983 della Commissione del 26 ottobre 2018	L 317	22	14.12.2018
►**M43**	Decisione di esecuzione (UE) 2019/65 della Commissione del 14 gennaio 2019	L 13	8	16.1.2019
►**M44**	Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1970 Della Commissione del 26 novembre 2019	L 307	47	28.11.2019
►**M45**	Decisione di esecuzione (UE) 2020/552 della Commissione del 20 aprile 2020	L 127	19	22.4.2020
►**M46**	Decisione di esecuzione (UE) 2020/2109 della Commissione del 16 dicembre 2020	L 427	4	17.12.2020
►**M47**	Decisione di esecuzione (UE) 2021/385 della Commissione del 2 marzo 2021	L 76	1	4.3.2021

Rettificata da:

►**C1**	Rettifica, GU L 268 del 9.10.2008, pag. 40 (2007/559/CE)
►**C2**	Rettifica, GU L 105 del 25.4.2009, pag. 20 (2008/97/CE)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

Articolo 1

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato I sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato I sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

Articolo 2

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato II sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato II sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

Articolo 3

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato III sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato III sono dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

Articolo 4

Abrogazioni

Le decisioni 1999/465/CE, 1999/466/CE e 1999/467/CE sono abrogate.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M18

ALLEGATO I

▼M41

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
FR	Francia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia

▼M26

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

▼M47

In Italia:

— regione Abruzzo: provincia di Pescara,

— regione Basilicata: provincia di Matera,

— provincia di Bolzano,

— regione Emilia-Romagna,

— regione Friuli-Venezia Giulia,

— regione Lazio: province di Frosinone, Rieti e Viterbo,

— regione Liguria,

— regione Lombardia,

— regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino,

— regione Molise,

— regione Piemonte,

— regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, province di Oristano e del Sud Sardegna,

▼M47

— regione Toscana,

— provincia di Trento,

— regione Umbria,

— regione Valle d'Aosta,

— regione Veneto.

▼M45

In Portogallo:

— Região Algarve: tutti i distritos;

— Região Autónoma dos Açores a eccezione dell'isola di São Miguel.

▼M43

In Spagna:

— Comunità autonoma delle Isole Canarie,

— Comunità autonoma di Galizia: provincia di Pontevedra.

▼M46

_____

▼M26

ALLEGATO II

▼M40

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
FR	Francia
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia

▼M26

CAPITOLO 2

▼M46

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi [1]

▼M47

In Italia:

— regione Abruzzo: provincia di Pescara,

— provincia di Bolzano,

— regione Campania: province di Avellino, Benevento e Napoli,

— regione Emilia-Romagna,

— regione Friuli-Venezia Giulia,

— regione Lazio,

— regione Liguria,

[1] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼M47

— regione Lombardia,

— regione Marche,

— regione Molise: provincia di Campobasso,

— regione Piemonte,

— regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Lecce,

— regione Sardegna,

— regione Toscana,

— provincia di Trento,

— regione Umbria,

— regione Valle d'Aosta,

— regione Veneto.

▼M45

In Portogallo:

— Região Algarve: tutti i distritos;

— Região Autónoma dos Açores: isole di Corvo; Faial; Flores; Graciosa; Pico; Santa Maria;

— Região Centro: distritos Aveiro; Viseu; Guarda; Coimbra; Leiria; Castelo Branco.

▼M47

In Spagna:

— Comunità autonoma dell'Andalusia: province di Almería, Cádiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, Malaga e Siviglia,

— Comunità autonoma di Aragona,

— Comunità autonoma delle Asturie,

— Comunità autonoma delle Isole Baleari,

— Comunità autonoma delle Isole Canarie,

— Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia,

— Comunità autonoma di Castiglia e León: province di Avila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid e Zamora,

— Comunità autonoma di Catalogna,

— Comunità autonoma di Galizia,

— Comunità autonoma di La Rioja,

— Comunità autonoma di Madrid,

— Comunità autonoma di Murcia,

— Comunità autonoma di Navarra,

— Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

— Comunità autonoma di Valencia.

▼M46

Nel Regno Unito (Irlanda del Nord):

— Irlanda del Nord.

▼B

ALLEGATO III

▼M40

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

▼M46

Codice ISO	Stato membro (*)
BE	Belgio
CZ	Cechia
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK (NI)	Regno Unito (Irlanda del Nord)

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼M26

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

▼M36

In Francia:

— Regione Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena,

— Regione Aquitania, Limosino e Poitou-Charentes,

— Regione Alvernia e Rodano-Alpi,

— Regione Borgogna e Franca Contea,

— Regione Bretagna,

— Regione Centro,

— Regione Corsica,

— Regione Ile-de-France,

▼M36

— Regione Linguadoca-Rossiglione e Midi-Pirenei,

— Regione Nord-Passo di Calais e Piccardia,

— Regione Bassa Normandia e Alta Normandia,

— Regione Paesi della Loira,

— Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra,

— Regione Guadalupa,

— Regione Martinica,

— Regione Guiana,

— Regione Mayotte.

▼M40

_____

▼M39

_____

▼M26

In Portogallo:

— Região Algarve: tutti i distritos,

— Região Alentejo: tutti i distritos,

— Região Centro: tutti i distritos,

— Região Lisboa e Vale do Tejo: tutti i distritos,

— Região Norte: districtos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real,

— Região Autónoma dos Açores.

▼M46

_____